



REPUBBLICA ITALIANA /2023

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Giuseppe di Pietro Presidente f.f. relatore

Alessandra Cucuzza Primo Referendario

Khelena Nikifarava Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A NON DEFINITIVA n. 50/2023

nel giudizio iscritto al 62711 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

- 1) Mazzoni Paolo, nato a Pistoia il 16 agosto 1946 ed ivi residente in Via delle Fontane n. 11, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Sergio Mazzone, presso il cui studio, sito a Pistoia in Via di Porta San Marco n. 112, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
sergio.mazzone@pec.ordineavvocatipistoia.it;
- 2) Evangelisti Marcello, in atti generalizzato;
- 3) Fambrini Franco, in atti generalizzato;
- 4) Meoni Stefano, in atti generalizzato;
- 5) Filoni Mauro, in atti generalizzato;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

vista l'istanza di giudizio abbreviato, proposta dal convenuto Mazzoni Paolo ai sensi dell'art. 130 c.g.c., finalizzata alla definizione agevolata del giudizio mediante il versamento dell'importo di € 1.500,00, pari al 30% del *quantum* richiesto in citazione;

visto il parere favorevole del PM;

visto il proprio decreto n. 12/2022 del 14.12.2022, con il quale il convenuto è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 1.500,00, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni;

sentiti, all'udienza in camera di consiglio in data 8 febbraio 2023, il relatore e il P.M., nella persona del vice proc. gen. Massimo Lupi, nonché l'avv. Sergio Mazzone per il convenuto;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Evangelisti Marcello, Mazzoni Paolo, Meoni Stefano, Filoni Mauro e Fambrini Franco, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Pistoia, della Provincia di Pistoia, del Comune di Pescia, del Comune di San Marcello Piteglio e del Consorzio 4 Basso Valdarno, nella misura complessiva di € 1.345.878,87, secondo la ripartizione meglio specificata in narrativa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite.

A sostegno della domanda, ha dedotto che i convenuti sarebbero stati sottoposti a processo penale, in concorso con altri amministratori e con diversi imprenditori, per essersi associati al fine di commettere una serie di gravi delitti contro la P.A. (corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, concussione), a far data dall'anno 2011, così asservendo di fatto la funzione pubblica agli interessi privati, con il consentire a diversi imprenditori di aggiudicarsi in modo illegittimo una serie di gare pubbliche, in danno del Comune di Pistoia, della Provincia di Pistoia, del Comune di Pescia, del Comune di San Marcello Piteglio e del Consorzio 4 Basso Valdarno.

Il processo penale veniva definito con la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 122/2017, riformata in appello *in parte qua* (sent. n. 2053/2018 della Corte d'Appello di Firenze – Sez. II) e poi parzialmente annullata in Cassazione, con rinvio per alcune posizioni e senza rinvio per altre (sent. n. 51126/2019 della Corte di Cassazione – Sez. IV Penale). Nel contempo, il ricorso per cassazione proposto dal solo Mazzoni Paolo veniva dichiarato inammissibile (sent n. 10643/2021).

Il giudizio di rinvio si concludeva presso il Tribunale di Pistoia con la sentenza n. 835/2020, che, per quel che rileva in questa sede, dichiarava la prescrizione di alcuni dei reati ascritti all'Evangelisti, al Fambrini, al Mazzoni ed al Filoni.

A conclusione dell'*iter* del giudizio penale, veniva accertata in via definitiva la responsabilità dei convenuti per alcune tra le ipotesi criminose originariamente contestate, che a parere della Procura contabile avrebbero cagionato alle Amministrazioni di appartenenza

una serie di danni, patrimoniali (da violazione del rapporto sinallagmatico, da disservizio e spese indirette di gestione) e non patrimoniali (all'immagine).

Con specifico riferimento alla posizione dell'ing. Mazzoni, in citazione è stato rilevato, anche a seguito delle deduzioni difensive:

- che il convenuto aveva commesso i reati nella responsabile dell'Area Pianificazione Strategica e Tecnica della Provincia di Pistoia;

- che, in via definitiva, è stato condannato unicamente per il capo C, avente ad oggetto il delitto di cui all'art 353 c.p., limitatamente a due gare di appalto: a) gara indetta dal Comune di Piteglio e aggiudicata con determina n. 459 del 28 settembre 2011; b) gara indetta dal Comune di Pescia e aggiudicata con determina n. 557 del 2011;

- che, nell'invito a dedurre, era stato indicato come soggetto danneggiato dal reato concernente la prima gara la Provincia di Pistoia, invece che il Comune di Piteglio, sicché le originarie contestazioni non erano riproponibili, salva la facoltà di agire in separata sede;

- che l'unico danno residuo da contestare riguarderebbe il danno all'immagine subito dal Comune di Pescia per la seconda gara, nella misura di € 5.000,00.

Pertanto, in riferimento alla posizione del Mazzoni, il PM ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 5.000,00, in favore del Comune di Pescia, riservandosi di agire in separata sede per il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Piteglio.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha proposto in via preliminare istanza di definizione del giudizio mediante il versamento di un importo

pari al 30% del *quantum* richiesto in citazione, *id est* ad € 1.500,00, ai sensi dell'art. 130 c.g.c. In subordine, ha insistito per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole, alla luce della tempestività dell'istanza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostantive previste dal codice di giustizia contabile e non essendo ipotizzabile nessuna condotta di doloso arricchimento.

Con il decreto n. 12/2022 del 14 dicembre 2022, il convenuto è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 1.500,00, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per la verifica dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma così determinata, è stata fissata l'udienza in camera di consiglio del giorno 8.2.2023.

All'odierna udienza, il PM ha preso atto dell'intervenuto tempestivo versamento dell'intera somma, come dimostrato dall'annotazione provvisoria in entrata del Comune di Pescia, registrata al protocollo n. 4708/2023 del 6.2.2023 e trasmessa via PEC.

Il difensore ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Dopo le conclusioni delle parti, la causa è così passata in decisione.

DIRITTO

1. L'ammissibilità dell'istanza di definizione agevolata del procedimento.

Con il decreto n. 12/2022 del 14 dicembre 2022, con il parere favorevole del PM, l'istanza di definizione agevolata del procedimento

è stata accolta.

Come argomentato in quella sede, le ipotesi precedentemente in vigore di definizione agevolata del contenzioso sono state generalizzate dal nuovo codice di giustizia contabile, mediante l'introduzione del giudizio abbreviato.

Si tratta di un rito speciale che, in linea generale, presuppone il parere favorevole del PM. In tal caso, dopo l'acquisizione del parere, "il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio, con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite" (art. 130, comma 5, parte 1^).

Qualora invece venga espresso parere contrario, si procede comunque alla fissazione dell'udienza, se il convenuto "prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente (...) e tale prospettazione non appare manifestamente infondata" (art. 130, comma 5, parte 2^).

La norma presuppone, con tutta evidenza, che il Collegio possa disattendere il parere contrario del PM, ammettendo il convenuto al giudizio abbreviato.

Diversamente argomentando, la fissazione dell'udienza in caso di dissenso non avrebbe alcun senso, giacché il giudice non potrebbe che limitarsi a prenderne atto e a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza.

La decisione sull'ammissibilità dell'istanza non è riconducibile, però, al presupposto della *non manifesta infondatezza* della prospettazione del convenuto, che è testualmente riferita soltanto alla fissazione

dell'udienza.

Inoltre, la delibazione dell'istanza avviene sulla base di parametri diversi dalla non manifesta infondatezza e, nello specifico, come previsto dal comma 6 dell'art. 130 c.g.c., in riferimento alla "congruità della somma proposta", alla "gravità della condotta" ed alla "entità del danno", oltre che all'eventuale esercizio del potere riduttivo (testualmente precluso soltanto in appello).

Sulla scorta di questi criteri di valutazione, il Collegio "determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento" (comma 7).

Il giudice, pertanto, ha il potere di valutare il merito della richiesta, sulla base dei parametri comunemente utilizzati per la determinazione del *quantum debeatur* (gravità della condotta ed entità del danno), oltre che tenendo conto della congruità della somma proposta; nel caso in cui ritenga accoglibile la richiesta di abbreviato, determina d'ufficio la somma dovuta, in base ai parametri previsti dalla legge, a prescindere dalla prospettazione delle parti.

La tesi accolta con il decreto n. 35/2021 e ribadita in questa sede, *mutatis mutandis*, appare in linea con la giurisprudenza costituzionale, formatasi sugli analoghi istituti già previsti dalla legge n. 266 del 2005 e dal decreto - legge n. 102 del 2013.

Nell'occasione, era stato infatti precisato che il potere di cognizione del giudice non era affatto limitato alle condizioni formali di ammissibilità della richiesta, ma che era esteso alla valutazione dell'eventuale "non meritevolezza" della domanda (sent. n. 183 del 2007); in ogni caso,

“l’operatività delle disposizioni denunciate” presupponeva “una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l’esigenza di giustizia” potesse ritenersi “soddisfatta a mezzo della procedura accelerata” (sent. n. 184 del 2007).

Il potere del giudice di valutare le condizioni sostanziali di ammissibilità della domanda appare palesemente in linea con la possibilità di disattendere il parere contrario del PM. Il Collegio, infatti, non ha la mera funzione “notarile” di prendere atto dell’eventuale accordo delle parti, ma può e deve entrare nel merito della vicenda, valutando se il dissenso sia o meno ingiustificato e, se del caso, ammettendo ugualmente il convenuto al giudizio abbreviato (nello stesso senso, Sez. Giur. Calabria, decr. n. 180/2020 e sent. n. 379/2020).

La deliberazione sulla “non manifesta infondatezza”, di cui al comma 5 dell’art. 130 c.g.c., riguarda unicamente la fissazione dell’udienza in camera di consiglio. La disposizione appare oggettivamente finalizzata ad impedire che uno strumento come il giudizio abbreviato, delineato dal legislatore per finalità deflattive, venga invece utilizzato con intenti dilatori, attraverso la proposizione e la reiterazione di istanze palesemente prive di ogni fondamento.

Nel caso in esame, la richiesta di giudizio abbreviato è stata ritenuta come indubbiamente ammissibile, sia perché è stata presentata nei termini, sia in quanto non è *ictu oculi* configurabile alcuna ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante.

In ordine al *quantum*, si è ritenuto che la somma proposta fosse del tutto congrua, alla luce dell’entità del danno e della gravità della

condotta.

Di conseguenza, il convenuto, ai sensi del comma 7 dell'art. 130 c.g.c., è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma complessiva di € 1.500,00, pari al 30% dell'importo richiesto in citazione, entro il termine perentorio di trenta giorni.

2. La verifica del tempestivo e puntuale adempimento. Le statuizioni conclusive.

La somma determinata con il decreto n. 12/2022, pari ad € 1.500,00, è stata tempestivamente versata dal convenuto con bonifico del 10 gennaio 2023, come si evince dalla relativa disposizione bancaria e dalla successiva annotazione provvisoria in entrata del Comune di Pescia, registrata al protocollo n. 4708/2023 del 6.2.2023 e trasmessa via PEC. Infatti, il documento, pur non costituendo una vera e propria reversale di incasso, attesta comunque che la somma è stata effettivamente incamerata dall'Amministrazione.

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Alla definizione agevolata del processo segue la condanna della convenuta alle spese processuali, in quanto la natura stessa del procedimento "esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione", ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c. (*ex plurimis*, in tal senso, Sez. giur. Calabria, sent. n. 22/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 120/2017; Sez. giur. Basilicata, sent. n. 51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018; Sez. Umbria,

sent. n. 24/2019).

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite per il presente rito camerale, che liquida in complessivi € 448,00 (Quattrocentoquarantotto/00).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 8.2.2023.

IL PRESIDENTE F.F. RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 01/03/2023

Il Funzionario

Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)